

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.c. 10 luglio 2013 - X/79/3001

Deliberazione n. X/79/3001 del 10 luglio 2013 della Commissione consiliare III (Sanità e Politiche Sociali) (in sede deliberante ai sensi dell'art. 122, comma 6, del regolamento generale del Consiglio regionale) - Determinazioni in merito all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e all'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

Presidenza del Presidente Fabio Rizzi

LA COMMISSIONE CONSILIARE III

«Sanità e politiche sociali»

Richiamate le d.g.r. VIII/10804, VIII/11270, IX/937 e IX/3341/2012 con le quali la Giunta regionale ha esteso, a prescindere dalla situazione reddituale, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria e in deroga e a quelli con contratto di solidarietà e per i familiari a loro carico;

Visti:

- la legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2012)»;
- il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012, n. 135;

Vista altresì la d.g.r. n. IX/4230 del 25 ottobre 2012, con la quale si prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'1 novembre 2012 il diritto all'esenzione dalla compartecipazione per la spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è assicurato esclusivamente se il reddito familiare risulti pari o inferiore a 20.000 euro e per il periodo di durata delle condizioni sotto indicate:

- ai disoccupati iscritti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e familiari a loro carico;
- ai lavoratori in mobilità ed i familiari a loro carico;
- ai cittadini cui è stato concesso il trattamento di cassa integrazione in deroga ed ai familiari a loro carico;
- ai cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà così detto difensivo;

Rilevato che le condizioni che consentono di accedere all'esenzione di cui sopra devono essere autocertificate dai soggetti interessati presso le ASL di competenza territoriale, che rilascia la relativa attestazione di esenzione;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. n. IX/4380 del 7 novembre 2012, che modifica la d.g.r. n. IX/4230, innalzando il reddito familiare di riferimento alla luce degli importi massimi di trattamento di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione indicati nella circolare dell'INPS n. 20 dell'8 febbraio 2012 e che prevede quale data di decorrenza delle nuove modalità di esenzione il 1° gennaio 2013;

Considerato che la deliberazione sopra citata stabilisce che per i disoccupati il tetto di reddito per usufruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria deve essere pari o inferiore a 27.000 euro annui;

Richiamata la nota 33629/2012 con la quale la Direzione generale Sanità precisa che «il reddito di riferimento per la condizione di disoccupazione è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile»;

Rilevato pertanto che in presenza di un reddito superiore ai 27 mila euro riferito all'anno precedente a quello di perdita di lavoro non consente ai cittadini disoccupati di accedere all'esenzione dalla compartecipazione per la spesa farmaceutica e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Pur tenuto conto delle considerazioni dell'Assessore Mantovani espresse nella seduta del 22 maggio 2013;

Vista la d.g.r. n. X/313 del 27 giugno 2013, con la quale si modifica la d.g.r. n. IX/4380 del 7 novembre 2012, nella parte relativa al diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i cittadini in cassa straordinaria o in deroga o in mobilità, nonché per i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo in adeguamento ai massimali previsti dalla circolare INPS n. 14/2013 del 30 gennaio 2013;

Visto l'articolo 122, comma 6, del regolamento generale del Consiglio regionale

con votazione palese per appello nominale:

- voti rappresentati 79
- voti favorevoli 79
- voti contrari 0

DELIBERA DI IMPEGNARE LA GIUNTA REGIONALE

- ad individuare le modalità affinché possa essere effettivamente e tempestivamente goduto il diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte di tutti i soggetti individuati dalla d.g.r. n. IX/4380 del 7 novembre 2012 di modifica della d.g.r. n. IX/4230 del 25/10/2012.

Il Presidente: Fabio Rizzi

Il Consigliere Segretario: Marco Carra

La Responsabile della Posizione Organizzativa:

Germana Rencricca